

Codice A1614A

D.D. 29 marzo 2022, n. 107

Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.. Misura 221 del PSR 2007-13. Imboschimento delle superfici agricole. Modalità di presentazione delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui di mancato reddito per l'anno 2022.



ATTO DD 107/A1614A/2022

DEL 29/03/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste**

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.. Misura 221 del PSR 2007-13. Imboschimento delle superfici agricole. Modalità di presentazione delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui di mancato reddito per l'anno 2022.

Richiamati i seguenti Regolamenti (CE):

- n. 1698/2005 e s.m.i., che all'art. 43 ha previsto l'erogazione di premi annui per la manutenzione e il mancato reddito, di durata massima pari a 15 anni, per gli impianti a ciclo non breve realizzati da agricoltori o altri privati;
- n. 1305/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Reg. CE n. 1698/2005;
- n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune;
- n. 1307/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Reg. (UE) n. 679/2016 e s.m.i. relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR);
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 540 del 26/03/2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

- n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visti:

- il PSR 2007-2013 del Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5944 del 28.11.2007, contenente la scheda descrittiva della Misura 221 – Imboschimento dei terreni agricoli; integrato con successive modifiche approvate con decisioni della Commissione europea n. C(2010)1161 del 7 marzo 2010, n. C(2012) 2248 del 30 marzo, n. C (2012) 9804 del 19 dicembre 2012;

- il PSR della Regione Piemonte 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 e s.m.i., contenente la scheda descrittiva della Misura 8 e al suo interno l'operazione 8.1.1.- Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli, a cui sono imputati i premi relativi alle precedenti programmazioni (i cosiddetti "trascinamenti"), in particolare la misura 221 del PSR 2007-2013;

Visti inoltre:

- l'art. 1 della l.r. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della l.r. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della l.r. 9/2007, che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) a cui sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune;

- l'art. 28 della l.r. n. 14/2006, così come modificato dall'art. 11 della l.r. 9/2007, che ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte e ha stabilito che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP);

- il Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che ha riconosciuto l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;

- il D.M. prot. 6513 del 18/11/2014 – Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

- il D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020, pubblicato in GU n. 18 del 4 maggio 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale;

- la Circolare AGEA prot. 9654 del 08/02/2022 – Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022, che ha stabilito il 16 maggio 2022 come termine per la presentazione delle domande iniziali;

Visti i manuali ARPEA relativi a procedure, controlli e sanzioni, recupero delle somme indebitamente percepite, controlli oggettivi delle superfici imboschite, reperibili all'indirizzo: https://www.arpea.piemonte.it/pagina19337_manuali-operativi.html.

Dato atto che la DGR n. 84-12918 del 21 dicembre 2009, ha demandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste l'approvazione delle Norme di

attuazione della Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 e l'apertura dei bandi per l'attuazione della Misura 221 del P.S.R. 2007-2013.

Viste le seguenti Determinazioni della Direzione regionale Opere Pubbliche – Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste:

- n. 142 del 20 gennaio 2010, che ha approvato le Norme di attuazione della Misura 221 – “Primo imboscamento dei terreni agricoli” del PSR 2007-13, di seguito denominate Norme;
- n. 205 del 27/1/2010 e n. 900 del 29/03/2010, che hanno disposto rispettivamente l'apertura del bando pubblico per l'attuazione della Misura 221 – “Primo imboscamento dei terreni agricoli” del PSR 2007-13 e il termine ultimo per la presentazione delle domande del medesimo bando pubblico;
- n. 1780 del 07/07/2010, n. 2740 del 18/10/2010, n. 3533 del 28/12/2010, n. 1693 del 27/6/2012, n. 900 del 10/4/2014, che hanno approvato integrazioni e modifiche alle Norme;
- n. 1095 del 21-4-2011, n. 880 del 5-4-2012, n. 957 del 15-4-2013 e n. 901 del 10-04-2014, che hanno approvato le Modalità di presentazione delle domande di conferma (rispettivamente per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014) per il pagamento dei premi annui relativi all'imboscamento dei terreni agricoli - Misura 221 del PSR 2007-13.

Dato atto che la Determinazione della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, n. 963 del 23-4-2015,

- ha approvato le Disposizioni per la presentazione delle domande di conferma 2015 relative alla Misura 221 e le relative dichiarazioni da sottoscrivere in domanda;
- ha demandato a successive Determinazioni del Settore Foreste l'approvazione delle modalità di presentazione delle domande annuali di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui di manutenzione e di mancato reddito in attuazione della Misura 221 del PSR 2007-13.

Viste le Determinazioni del Settore Foreste n. 950/2016, n. 1007/2017, n. 1175/2018, n. 1174/2019 e n.157 del 23 aprile 2020, che hanno approvato le Disposizioni per la presentazione delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui di manutenzione e di mancato reddito in attuazione della Misura 221 del PSR 2007-13 e le relative dichiarazioni da sottoscrivere in domanda, rispettivamente per le annualità 2016 – 2017 – 2018 – 2019.- 2020;

Preso atto delle:

- a. D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019 , successivamente modificata dalle DD.G.R. n. 1-975 del 04.02.2020, n . 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021, con cui è stata approvata la riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale, procedendo ad una parziale rimodulazione delle attribuzioni di alcune Direzioni e di alcuni Settori regionali;
- b. D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, che ha riorganizzato le strutture del ruolo della giunta regionale e approvato modifiche alle declaratorie, secondo quanto riportato negli allegati 1 e 2 alla medesima deliberazione, in particolare con la creazione dei due nuovi settori A1617A - Tecnico Piemonte Nord e A1618A - Tecnico Piemonte Sud, cui competono, tra l'altro, le istruttorie amministrative e tecniche, in raccordo con i settori competenti, attivate sui fondi europei e nazionali per le misure di competenza della direzione A16 – Ambiente, energia e territorio.

Richiamato il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Dato atto che le Norme di attuazione della Misura 221 al cap. 9 prevedono che per richiedere i premi annui i beneficiari debbano compilare e presentare una domanda di pagamento in formato elettronico sul SIAP entro la data di presentazione prevista per le misure a superficie;

Considerato che il Reg. di esecuzione (UE) 2021/540 ha modificato il Reg. di esecuzione (UE) 809/2014, sopprimendo la frase che, all'art. 13 par. 1 comma 1, indicava nel 15 maggio di ogni anno il termine ultimo per la presentazione delle domande per le misure a superficie;

Ritenuto opportuno approvare le disposizioni per la trasmissione delle domande di conferma e pagamento in attuazione della Misura 221 del PSR 2007-13 per l'anno 2022;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

DETERMINA

1. di approvare le "Disposizioni per la presentazione delle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui relativi all'imboschimento dei terreni agricoli - anno 2022 - in attuazione della Misura 221 del PSR 2007-13" riportate nell'Allegato 1 alla presente determinazione per costituirne parte integrante;
2. di approvare il modello informatico di domanda così come presente nel sistema gestionale delle misure del PSR (SIAP);
3. di fissare i seguenti termini per la presentazione delle domande di conferma, anno 2022, relative all'imboschimento dei terreni agricoli - Misura 221 del PSR 2007-13:
 - a) per la domanda iniziale il **16 maggio 2022** ore 23:59:59;
 - b) per la domanda di modifica il **31 maggio 2022** ore 23:59:59;
 - c) termine ultimo di presentazione con penalità **10 giugno 2022** ore 23:59:59;
4. di autorizzare la presentazione delle domande di cui al presente atto a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione della presente determinazione.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONFERMA DEGLI IMPEGNI E PAGAMENTO DEI PREMI ANNUI
RELATIVI ALL'IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI – ANNO 2022
IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 221 DEL PSR 2007-13**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni di cui al presente documento si applicano alle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui per l'anno **2022**, relative agli impianti con specie forestali a ciclo non breve (tipologie 1 – *arboricoltura a ciclo medio-lungo* e 3 - *bosco permanente*) realizzati da soggetti privati in attuazione della Misura 221 del PSR 2007-13.

2. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

I dati e le dichiarazioni sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda è predisposta in coerenza con il reg. 1306/2013 e s.m.i. (artt. dal 67 al 73) e si basa anche sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda. Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 48 del reg. CE n. 1974/06 e s.m.i.).

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere, circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti della misura e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE n. 679/2016), visionabile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it/>, in particolare al seguente link: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte> nella sezione Tutela dei dati personali.

Demarcazione tra I e II pilastro

Le spese a titolo del fondo di sviluppo rurale (FEASR) non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dell'Unione europea e il pagamento richiesto con la presente domanda potrà subire riduzioni per escludere il doppio finanziamento con il pagamento delle pratiche denominate "inverdimento" o "greening" (art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.) e il sostegno accoppiato di cui al Titolo IV del reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i..

3. FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO E PIANO CULTURALE GRAFICO

I beneficiari non ancora iscritti all'Anagrafe, prima di presentare domanda di conferma, dovranno effettuare l'**iscrizione all'Anagrafe Agricola** unica del Piemonte e la **costituzione grafica del fascicolo aziendale elettronico** presso un CAA autorizzato, scelto dal beneficiario, tenuto a fornire il servizio di iscrizione all'Anagrafe a titolo gratuito per il beneficiario.

L'art. 43 della L. 120/2020, in conformità all'art. 5 del Reg.(UE) n. 640/2014, ha istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche.

Sia in caso di apertura del fascicolo che di aggiornamento dei dati, è obbligatorio predisporre il piano colturale grafico, come previsto dall'art. 9, paragrafo 3 del Decreto MiPAAF n. 162 del 12/01/2015, che indica il **Piano di coltivazione aziendale** come condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulle superfici e come base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162; la sua compilazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica prima della presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

All'interno del piano di coltivazione devono essere create le **isole aziendali**, che individuano gli appezzamenti con l'indicazione della coltura e la relativa pratica di mantenimento.

Le isole aziendali sono definite nella circolare AGEA 2016.120 come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale». Ciascuna isola aziendale è generata automaticamente, l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, o modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di pagamento.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole/forestali condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel rapporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.640/2014 sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Allorché dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzia uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare prot. n. AGEA 2017.14300 del 17 febbraio 2017.

Nel caso che si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità.

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta l'impossibilità di presentazione della domanda stessa.

I richiedenti che intendono presentare domanda sono tenuti a provvedere tempestivamente alla presentazione della richiesta di apertura o aggiornamento dei dati contenuti nel fascicolo in quanto le operazioni di apertura del fascicolo e di aggiornamento richiedono tempi non determinabili a priori e generalmente superiori a dieci giorni lavorativi.

In conclusione le aziende devono compiere le seguenti attività:

- **Aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale.** Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- **Compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica**, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

4. COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La compilazione e la presentazione della domande oggetto delle presenti istruzioni da parte dei beneficiari iscritti all'Anagrafe, deve avvenire attraverso il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP):

- a) tramite il Centro di Assistenza Agricola (**CAA**) che detiene il fascicolo aziendale;
- b) **in proprio**, da parte del legale rappresentante dell'azienda, utilizzando i servizi di compilazione online disponibili alla pagina: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2007-2013-procedimenti>. L'azienda può avvalersi anche di **tecnici e professionisti appositamente delegati** e inseriti nella sezione "Tecnici e professionisti" del fascicolo aperto presso l'Anagrafe agricola unica., i quali potranno consultare esclusivamente i fascicoli per cui è stata inserita la delega e quindi operare in nome e per conto del titolare della posizione esistente in Anagrafe tramite la propria identità digitale.

E' possibile accedere al servizio di compilazione della domanda tramite SPID o se in possesso delle credenziali di accesso (nome utente e password), rilasciate a seguito della registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda.

In entrambi i casi, a conclusione della procedura di compilazione ed entro i termini riportati al successivo punto 6 del presente documento, le domande compilate dovranno essere:

- a) stampate in copia cartacea,
- b) poi sottoscritte dal richiedente,
- c) infine trasmesse nella versione definitiva utilizzando la procedura telematica, al Settore Tecnico regionale competente per territorio.

Nel caso delle **aziende che si avvalgono dei CAA** per la compilazione, una copia di ogni domanda, sottoscritta e munita di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere archiviata presso il CAA.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda e ha l'obbligo di produrre la stessa a richiesta degli uffici regionali competenti per l'attività di istruttoria e controllo.

Affinché il beneficiario sia consapevole degli impegni, è opportuno che sia in possesso di copia della domanda sottoscritta.

Nel caso dei **beneficiari** che presentano **in proprio** la domanda, questi, dopo aver provveduto alla trasmissione telematica, dovranno far pervenire all'ufficio regionale competente per territorio (elenco al successivo par. 13) la domanda sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, in forma cartacea oppure tramite PEC.

Per il calcolo delle penalità prevista dal Reg.640/2014 e s.m.i. farà fede la trasmissione telematica.

Indipendentemente dalla modalità di compilazione della domanda, tramite CAA o autonoma, quando la domanda di conferma ha anche valenza di **cambio di beneficiario**, dovrà essere allegato alla domanda un piano di coltura dell'impianto sottoscritto dal nuovo beneficiario (i modelli sono tra gli "Allegati" scaricabili dal sito internet regionale alla pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/psr-2014-2020/misure-221-h-2080-imboschimento-dei-terreni-agricoli>, accompagnato da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

5. FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- **domanda iniziale:** è la prima domanda di pagamento presentata per la campagna **2022** (art. 13 del reg. UE 809/2014 e s.m.i.);
- **domanda di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i.. Nel caso in cui la domanda venga presentata, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- **domanda di revoca parziale o totale** ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i.. Nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., la domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o un'altra dichiarazione o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. I ritiri di cui al paragrafo precedente riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

6. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna **2022** sono fissati come di seguito:

- a) domande **di conferma iniziali: 16 maggio 2022** ore 23:59:59 - art. 13 del reg. UE 809/2014 e s.m.i. e D.M. n 5465 del 7 giugno 2018 (fatte salve successive scadenze

stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540);;

- b) domande **di modifica: 31 maggio 2022** ore 23:59:59 - art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. e D.M. n 5465 del 7 giugno 2018 (fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540);
- c) **domande di revoca parziale o totale:** ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., il termine ultimo per la presentazione verrà comunicato successivamente ;
- d) **termine ultimo** per la presentazione delle domande iniziali e di modifica, con le penalità previste dal Reg. 640/2014 art. 13 (sotto riportate): **10 giugno 2022** ore 23:59:59. Le domande iniziali o di modifica pervenute oltre tale termine sono **irricevibili**.

Si ricorda che le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono **irricevibili**.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., le domande possono essere presentate con un **ritardo** massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del **16 maggio 2022**. In tal caso, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg UE 640/2014 e s.m.i., l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., la presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31 maggio 2021 comporta, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg UE 640/2014 e s.m.i., una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 giugno 2022**.

La mancata presentazione della domanda di conferma nei termini stabiliti comporta la perdita dei premi relativi all'anno, ma non la decadenza della domanda iniziale. In particolare:

- il beneficiario potrà ripresentare regolarmente la domanda per la successiva annualità (e i beneficiari che negli anni precedenti non hanno presentato la domanda di conferma possono farlo per l'annualità 2022);
- in caso di mancata presentazione della domanda di conferma, dovranno comunque essere mantenuti gli impegni sottoscritti nelle domande precedenti e nel piano di coltura, che saranno verificati dalla Regione tramite controlli in loco, effettuati a campione.

Si precisa che, nel caso in cui la domanda di pagamento dei premi annui preveda una **diminuzione della superficie rispetto a quella accertata** e oggetto di liquidazione del contributo per le spese di impianto, l'ufficio regionale accerterà consistenza e natura della diminuzione e, nei casi previsti al cap. 11 delle Norme di attuazione della misura 221 e nel Sistema di penalità (revoche, riduzioni o esclusioni) – All. 6 delle medesime Norme, procederà al recupero di tutti gli aiuti erogati relativi alla superficie esclusa dalla domanda.

7. RIGETTO DELLE DOMANDE

In aggiunta alle domande pervenute oltre i termini sopra indicati, saranno respinte:

- le **domande incomplete o redatte in maniera non conforme** all'apposita procedura;
- le **domande telematiche prive di copia cartacea**, da conservare presso il CAA o da trasmettere all'ufficio regionale, secondo quanto specificato al punto 1.

Il rigetto della domanda sarà comunicato all'interessato.

8. DOMANDE DI MODIFICA ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i.

E' possibile presentare una domanda di modifica, ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Possono essere effettuate le seguenti variazioni:

- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;
- modifiche riguardanti singole particelle catastali o singoli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento, purché non aumenti la superficie complessiva rispetto a quella accertata;
- aggiunta di singole particelle catastali, purché non aumenti la superficie complessiva rispetto a quella accertata.

Si evidenzia che i beneficiari non possono variare le superfici oggetto d'impegno rispetto all'impegno iniziale (superfici accertate e inserite in elenco di liquidazione a seguito di istruttoria della domanda di pagamento).

Se l'Autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

9. DOMANDE DI REVOCA ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i (ritiro parziale o totale)

Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i, permette di ritirare, in tutto o in parte, la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, per iscritto.

Tale ritiro è registrato dall'Autorità competente. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri parziali.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda iniziale di pagamento dei premi annui;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti.

Si evidenzia che i beneficiari non possono variare le superfici oggetto d'impegno rispetto all'impegno iniziale (domanda di aiuto).

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

10. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Gli uffici regionali competenti per territorio (elenco al successivo punto 14) provvedono all'istruttoria delle domande, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla consequenziale produzione degli elenchi di liquidazione. Essi potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renda necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

10.1 Principi generali dei controlli

I controlli amministrativi e i controlli in loco sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

L'art. 59 del Reg. UE 1306/2013 e s.m.i riporta che salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto e/o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

10.2 Controlli amministrativi

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 e s.m.i della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (titolo V, Capo II).

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In particolare i controlli amministrativi sono attuati, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del summenzionato regolamento.

L'Articolo 28 Reg. 809 del 2014 e s.m.i prevede che i controlli amministrativi di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1306/2013 e s.m.i, compresi i controlli incrociati, consentono la rilevazione delle inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare per mezzo di controlli amministrativi. In particolare, i controlli garantiscono che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla misura di sostegno siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda di aiuto e/o di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

Il sistema integrato di gestione e di controllo "sistema integrato" (SIGC) previsto dall'art. 67 del reg. UE 1306 del 2013, comprende tutti gli elementi indicati all'art. 68, che permettono l'identificazione delle particelle agricole, delle domande di aiuto e di pagamento (domanda unica e PSR) e dell'identità di ciascun beneficiario.

10.3 Controlli in loco

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario. Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40 Reg. 809 del 2014 e s.m.i..

11. IMPEGNI, INADEMPIENZE, RIDUZIONI E SANZIONI

Impegni inadempienze e penalità sono illustrati al cap. 11 e al par. 10.2.1 delle **Norme di attuazione della misura 221**, approvate con Determinazione della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste n. 142 del 20 gennaio 2010 e s.m.i., con particolare riferimento alla D.D. n. 1693 del 27-6-2012, alla D.D. n. 900 del 10-4-2014, che ha approvato il nuovo Sistema di penalità, sostituendolo a quello allegato (All. 6) alle Norme di attuazione, e alla D.D. n. 2494 del 2/8/2017, che ha normato la casistica del **mancato mantenimento dell'impianto in riferimento al fallimento delle piantagioni a ciclo non breve** (arboricoltura o bosco).

Per gli impianti di arboricoltura da legno a prevalenza di specie autoctone è possibile richiedere la **trasformazione degli impegni e della destinazione d'uso da arboricoltura a bosco**, senza modifica dell'entità dei premi per le perdite di reddito rispetto a quelli percepiti per la tipologia 1 – arboricoltura da legno.

La richiesta di trasformazione dovrà essere trasmessa tramite PEC all'ufficio regionale istruttore, corredata da piano di coltura e conservazione (accompagnato da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità), nel quale dovranno essere indicati gli interventi selvicolturali utili ad avvicinare composizione e struttura di queste formazioni artificiali ai popolamenti forestali naturali / seminaturali tipici della zona.

Saranno ammessi alla trasformazione a bosco solo impianti misti (almeno due specie arboree) composti per almeno il 50% da piante arboree di specie autoctone o naturalizzate (escludendo le specie esotiche invasive indicate dal Regolamento forestale) riscontrabili nella vegetazione forestale.

Si ricorda che gli aiuti di cui alle misure del PSR sono concessi a beneficiari che soddisfino le disposizioni comunitarie relative allo sviluppo rurale, le pertinenti norme nazionali in materia di aiuti pubblici, nonché quanto previsto dal PSR 2007-2013 al cap. 11.4 par. 16 (**esclusioni per situazioni irregolari**).

Il testo integrato delle **Norme di attuazione** della misura 221, il **Sistema di penalità** e i **modelli dei piani di coltura** degli impianti sono scaricabili dal sito internet della Regione Piemonte, alla pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/psr-2014-2020/misure-221-h-2080-imboschimento-dei-terreni-agricoli>.

12. RICORRIBILITÀ DEI PROVVEDIMENTI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti. Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Arpea, dai Soggetti delegati pubblici e dalla Regione Piemonte è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità stabilite, in base alla Legge e alla normativa in materia, da ciascun Ente responsabile comunicata ai beneficiari.

13. RECAPITI

A) INDIRIZZI DELLE SEDI TERRITORIALI DEI CAA

Sono consultabili all'indirizzo:

https://www.arpea.piemonte.it/pagina17535_caa-centri-di-assistenza-agricola.html

B) UFFICI COMPETENTI PER TERRITORIO - ATTUAZIONE MISURA IMBOSCHIMENTO

Settori regionali territorialmente competenti in materia di foreste:

SETTORE TECNICO PIEMONTE NORD (Biella, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli)

email: tecnico.piemontenord@regione.piemonte.it

PEC: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

Corso Bolzano 44 - 10121 TORINO - Tel: 011-432.1405 (PER PROVINCIA TO)

Via Vittorio Veneto 109 - 28922 VERBANIA - Tel: 0323-589657 (PER PROVINCIA NO-VB)

Via F.lli Ponti, 24 - 13100 VERCELLI - Tel: 0161-28311 (PER PROVINCIA VC-BI)

SETTORE TECNICO PIEMONTE SUD (Alessandria, Asti, Cuneo)

email: tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it

PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Corso Kennedy, 7/bis - 12100 CUNEO - Tel: 0171-321911 (PER PROVINCIA CN)

Piazza Turati, 4 - 15121 ALESSANDRIA - Tel: 0131-577111 (PER PROVINCIA AL/AT)